



OR/2019/176

Mestre, 15/03/2019

OGGETTO: divieto di esercizio del commercio in forma itinerante in Via Ca Marcello

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il commercio su aree pubbliche itinerante, così come definito dall'articolo 4, comma 3 della L.R. 10/2001, consente l'esercizio dell'attività su tutte le aree pubbliche ad eccezione delle zone interdette dalle norme e dai Comuni;
- i Criteri applicativi della L.R. 10/2001, approvati con DGRV 1092/2001, prevedono che i Comuni possono vietare il commercio in forma itinerante per motivi di polizia stradale, igienico – sanitaria, tutela del patrimonio storico, archeologico artistico e ambientale e comunque per motivi di pubblico interesse;
- l'articolo 26 del vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche - approvato con DCC 3/2014, modificata con DCC 14 del 13/02/2015 – prevede al comma 6:

*"Non è consentita la sosta:*

- *sui ponti, nelle vicinanze di servo scala o piani inclinati dedicati alle persone diversamente abili in modo tale da creare impedimento;*
- *davanti agli ingressi e alle vetrine, durante l'orario di apertura, degli esercizi di commercio su area privata, dei pubblici esercizi e delle attività economiche in genere;*
- *davanti alle attività ricettive, alle banche, agli sportelli automatici degli istituti di credito, agli uffici pubblici alle fermate dei servizi di trasporto;*
- *sui sagrati delle chiese;*
- *a una distanza inferiore a metri 250 dagli ingressi di ospedali, case di cura, pronto soccorso ed edifici dedicati a forze militari e di pubblica sicurezza".*

Visto l'articolo 27 del predetto regolamento comunale, rubricato "zone vietate", il quale elenca dettagliatamente le zone nelle quali è espressamente vietato il commercio in forma itinerante;

Dato atto che il comma 3 del suddetto articolo 27 prevede che, per ragioni di ordine



pubblico o di viabilità, su richiesta degli organi di polizia, può essere interdetto l'esercizio del commercio itinerante in località diverse da quelle elencate nei commi 1 e 2;

Dato atto che via Ca' Marcello e le zone limitrofe a ridosso del cavalcavia sono oggetto di una ampia operazione di riqualificazione urbanistica la quale prevede un importante insediamento di attività commerciali e ricettive;

Considerato che l'intera zona, per le motivazioni su esposte, sarà interessata dal transito di molte persone oltre ai mezzi pubblici – per i quali è previsto un potenziamento di corse;

Vista la nota del Comando di Polizia Municipale PG/2019/105150 del 27/02/2019 il quale esprime parere favorevole al divieto di commercio itinerante in Via Ca Marcello;

Ritenuto quindi opportuno, vietare l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante in Via Ca Marcello e nelle vie limitrofe al fine di evitare l'insorgere di situazioni pericolose sia per la circolazione dei mezzi che delle persone;

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Vista la L.R. 6 aprile 2001, n. 10;

#### ORDINA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate, il divieto dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante in Via Ca' Marcello e nelle vie limitrofe.

La presente disposizione viene affissa all'albo pretorio on line per 15 giorni e nel sito del Comune di Venezia; viene inoltre inviata al Comando di Polizia Municipale, per le verifiche di competenza.

IL DIRIGENTE  
Dott. Francesco Bortoluzzi

*\*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82.*